



Congresso di Stato

**Segreteria di Stato
Affari Interni**

Seduta del: 31 AGOSTO 2010/1709 d.F.R.

Delibera n.1 Pratica n.3061

Oggetto: Disposizioni in esecuzione della Risoluzione n. 1929 (2010) adottata dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite il 9 giugno 2010

IL CONGRESSO DI STATO

sentiti i riferimenti del Segretario di Stato per gli Affari Esteri, gli Affari Politici, le Telecomunicazioni e i Trasporti e del Segretario di Stato per le Finanze e il Bilancio, i Rapporti con l'AAS.F.N. in merito alle misure adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite con Risoluzione n. 1929 (2010) nei confronti della Repubblica Islamica dell'Iran, che amplia la portata delle misure restrittive già imposte dalle precedenti Risoluzioni n. 1737 (2006), n. 1747 (2007) e n. 1803 (2008) e ne introduce delle nuove;

visto l'articolo 46 della Legge 17 giugno 2008 n. 92 "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo",

dispone

ad integrazione della delibera n. 3 del 6 ottobre 2008, le seguenti misure in esecuzione della Risoluzione n. 1929 (2010), il cui testo viene allegato alla presente delibera (Allegato A):

- il divieto di fornitura, vendita o trasferimento diretti o indiretti all'Iran, o per un uso in Iran o a beneficio di tale Paese di prodotti, materiali, attrezzature, beni e tecnologie, compreso il software, enumerati nelle circolari INFCIRC/254/Rev.9/Part 1 e INFCIRC/254/Rev.7/Part 2 o nel documento S/2010/263 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, consultabili su: <http://www.un.org/sc/committees/1737/selecdocs.shtml>, che potrebbero contribuire ad attività iraniane connesse con l'arricchimento, il ritrattamento, o l'acqua pesante, nonché allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari;
- il divieto di acquisizione, importazione, transito e mediazione di materiale d'armamento d'ogni genere, comprese armi e munizioni, di veicoli e di equipaggiamento militari, di attrezzature paramilitari, nonché dei relativi accessori e pezzi di ricambio e di ogni articolo enumerato nelle circolari e nel documento citati al punto precedente, provenienti dall'Iran;
- il divieto di fornitura, vendita, esportazione e il transito di carri armati, autoblinde, sistemi di artiglieria di grosso calibro, aerei da combattimento, elicotteri d'attacco, navi da guerra, missili e sistemi missilistici, nonché dei relativi accessori e pezzi da ricambio ed ogni altro articolo indicato dal Consiglio di Sicurezza o dal Comitato creato in applicazione della Risoluzione n. 1737 (2006), destinati all'Iran;



Congresso di Stato

**Segreteria di Stato
Affari Interni**

Seduta del 31 agosto 2010/1709 d.F.R. - Delibera n.1 - Pratica n.3061

- il divieto di fornire, direttamente o indirettamente, a qualunque persona, entità o organismo in Iran, o per l'uso in Iran, formazione tecnica, mezzi finanziari o assistenza finanziaria, consulenza altri servizi in relazione con la fornitura, la vendita, l'esportazione, il transito, lo sviluppo, la fabbricazione, la manutenzione o l'impiego di beni di cui al punto precedente;
- il divieto di mettere a disposizione beni e servizi finanziari al Governo dell'Iran, ai cittadini iraniani nonché alle imprese e alle organizzazioni registrate in Iran o soggette alla sua giurisdizione o a persone o entità che agiscono in nome o per loro conto anche al di fuori dell'Iran, la cui attività possa contribuire all'estrazione dell'uranio, o alla produzione o all'impiego di beni, comprese le tecnologie e i software, enumerati nella circolare INFCIRC/254/Rev.9/Part 1;
- il divieto di partecipazione o acquisizione di azioni e di titoli a carattere partecipativo in imprese stabilite in Iran o di proprietà iraniana operanti al di fuori dell'Iran nelle attività di cui al punto precedente;
- il divieto di transazioni finanziarie con banche iraniane, ivi compresa la Banca Centrale dell'Iran, ed enti finanziari non domiciliati in Iran ma controllati da persone o entità ivi domiciliate qualora si sospetti o si abbia ragionevoli motivi di sospettare che tali transazioni siano connesse al finanziamento di attività di proliferazione nucleare o allo sviluppo di sistemi di lancio di armi nucleari dell'Iran;
- il congelamento di fondi e risorse economiche che fossero detenute o controllate dalle persone ed entità indicate nell'allegata lista (Allegato B), aggiornata al 19 agosto 2010, del Comitato del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite istituito con Risoluzione n. 1737 (2006);
- il divieto di ingresso e soggiorno in territorio sammarinese è esteso alle persone indicate nella sopra citata lista.

Manda

a tutte le autorità e soggetti preposti ad osservare e far osservare le presenti disposizioni e di controllarne l'esecuzione.

L'inosservanza delle presenti disposizioni è punita ai sensi degli artt. 57 e 60 della Legge 17 giugno 2008 n. 92.



Congresso di Stato

**Segreteria di Stato
Affari Interni**

Seduta del 31 agosto 2010/1709 d.F.R. - Delibera n.1 - Pratica n.3061

Manda altresì

alla Segreteria Esecutiva del Congresso di Stato di provvedere alla immediata pubblicazione della presente delibera, nei modi indicati all'art. 46, comma 5, della Legge n. 92/2008.

IL SEGRETARIO DI STATO

Estratto del processo verbale rilasciato ad uso: dell'Ecc.ma Reggenza, dei Signori Segretari di Stato, della Segreteria di Stato per gli Affari Esteri, della Banca Centrale della Repubblica di San Marino, del Tribunale Unico, del Comando Gendarmeria, del Nucleo Guardia di Rocca, del Comando Polizia Civile, dell'Ufficio Centrale Nazionale Interpool, del Coordinatore del Dipartimento di Polizia, dell'Ufficio Tributario, dell'Agenzia di Informazione Finanziaria, dell'Ufficio di Controllo e Vigilanza sulle attività economiche, dell'Ufficio Centrale di Collegamento, dell'Ufficio Registro ed Ipoteche, dell'Ufficio Registro Automezzi, dell'Ufficio Industria, Artigianato e Commercio, dell'Ufficio di Stato Brevetti e Marchi, del Dipartimento Affari Esteri, dell'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima